



Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

TIT.VI.04

DECRETO RETTORALE N. DEL*

(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)*

Oggetto: Modifica del Regolamento della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università degli Studi di Torino

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 modificato con D.R. n. 336 dell’8/02/2016, e in particolare l’articolo 50, comma 2, lettera b) e l’articolo 34;

Considerato che, con le deliberazioni del Senato Accademico, n. 11/2009/IV/1 dell’11 maggio 2009, e del Consiglio di Amministrazione, n. 5/2009/VIII/1 del 26 maggio 2009, è stato approvato l’inserimento della Scuola nella Tabella C – Strutture Didattiche Speciali dello Statuto dell’Ateneo torinese;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2009/III/1 del 30 giugno 2009, con la quale è stato approvato l’avvio della Scuola di Studi Superiori dell’Università degli Studi di Torino;

Visto il Decreto Rettorale n. 1352 del 20 marzo 2013 di costituzione dell’Alta Scuola di Studi Superiori dell’Università degli Studi di Torino (SSST) e di emanazione del Regolamento della precitata Struttura;

Visto il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, n. 338 “Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle Università” e in particolare l’art. 4 (Riconoscimento e accreditamento);



Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 11/2016/III/4 del 12 luglio 2016 con la quale il Senato autorizza all'unanimità la SSST ad attivare le procedure volte all'accreditamento ministeriale, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/4/2013, n. 338;

Visto il Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 1093, "Requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole Superiori d'Ateneo";

Visto il Decreto Direttoriale 1595 del 14/10/2022 del Direttore Generale del MUR con il quale viene accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal predetto decreto ministeriale n. 1093/2021, attraverso le informazioni messe a disposizione sulla banca dati SUA-Scuole;

Considerato che sempre il predetto Decreto Direttoriale stabilisce che "I diplomi rilasciati dalla Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi – Torino al termine dei corsi ordinari di cui all'Allegato 1 al presente decreto, aventi durata pari ad un corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, che prevedono almeno 60 CFU e che rispettano i requisiti di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 1093, sono equiparati, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270."

Considerato che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e in particolare l'art. 1, comma 586 prevede il finanziamento delle 10 Scuole Universitarie Superiori accreditate, tra cui la Scuola di Studi Superiore Ferdinando Rossi dell'Università di Torino, disponendo: "Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:.....h) Scuola di studi superiore «F. Rossi» - Università di Torino;

Tenuto conto dei lavori svolti dal Gruppo di Lavoro costituito per la revisione della SSST, composto da personale docente, tecnico amministrativo e da studenti;

Acquisita la presentazione dei lavori del Gruppo di Lavoro di cui sopra nella seduta della Commissione Programmazione e Sviluppo del Senato Accademico del 14 marzo 2023;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, agli atti della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale;

Visto il testo del regolamento proposto dal Gruppo di Lavoro, riportato nella proposta di deliberazione;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Programmazione e Sviluppo del Senato Accademico, nella seduta del 18 aprile 2023, in merito al regolamento proposto;

Sentito il parere favorevole espresso della Commissione Studenti e Diritto allo Studio nella seduta del 20 aprile 2023;



Richiamata la proposta n. 8/2023/III/3, effettuata dal Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2023, avente per oggetto. “Regolamento della Scuola Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università di Torino – proposta”;

Richiamata la deliberazione 4/2023/V/1 – Regolamento della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università di Torino. Approvazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2023.

DECRETA

È emanato il Regolamento della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università degli Studi di Torino il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il Rettore
Prof. Stefano GEUNA*

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo BRUNO*

**Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.*



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI “FERDINANDO ROSSI” DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO

Titolo I (Natura, finalità, personale)

Art. 1 (Natura dell’istituzione)

1. La Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università di Torino, di seguito indicata SSST, ha natura di struttura didattica speciale con propria autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto d’Ateneo. La Scuola è un Centro Responsabilità di primo livello secondo le disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia. La gestione del Centro è assegnata alla struttura dirigenziale competente.
2. Sulla base del proprio Regolamento didattico, la SSST offre corsi che integrano il percorso formativo seguito da studenti iscritte/i ai Corsi di Studio dell’Ateneo.
3. L’ammissione alla SSST avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

Art. 2 (Finalità)

1. La SSST offre percorsi formativi di alta qualificazione, caratterizzati da una intensa interdisciplinarietà e dalla comune residenzialità delle/degli studenti, attraverso i quali - a partire dalla raggiunta eccellenza nella preparazione scientifica - si sia condotte/i ad assumere una presa di responsabilità di fronte alle principali sfide del presente e del futuro.
2. Per contribuire a formare elevate professionalità sensibili alla ricerca ed alla innovazione e in grado di promuovere, gestire e controllare in modo eticamente consapevole e globalmente sostenibile i complessi meccanismi che regolano tale interazione, la SSST realizza la compresenza di modelli formativi atti a garantire una marcata competenza professionale nei diversi settori e contestualmente una solida preparazione teorica, culturale e scientifica.

Art. 3 (Principi ispiratori)

La SSST riconosce a ogni studente che la meriti la possibilità di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacità, indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo. La libertà di espressione e di insegnamento, la cultura della parità nel rispetto reciproco e di tutte le diversità costituiscono i principi fondamentali nella vita della Scuola.

Art. 4 (Partecipazioni)



Enti pubblici e privati possono partecipare, nel rispetto della vigente normativa, alle attività della SSST, attraverso finanziamenti e/o opportune forme di collaborazione, ivi compresa la stipula di apposite convenzioni secondo le modalità stabilite dallo Statuto di Ateneo.

Art. 5 (Attività formative)

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative la SSST:
 - a) attiva insegnamenti per le/gli studenti contestualmente iscritte/i ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell'Ateneo;
 - b) propone l'attivazione di corsi di perfezionamento, master di secondo livello e può proporre corsi di perfezionamento dottorali o post-dottorali, corsi di alta formazione permanente.
2. La SSST istituisce e regola forme stabili di tutorato, orientamento e placement.
3. Al termine del ciclo di studi la SSST promuove iniziative volte a favorire la prosecuzione del percorso formativo o l'inserimento delle/degli studenti nel mondo del lavoro.

Art. 6 (Classi di insegnamento)

Gli insegnamenti di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) possono essere articolati in Classi/Corsi ordinari che, ove definite, sono elencate nell'Allegato A al presente Regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 7 (Piani Carriera)

1. Gli insegnamenti, anche appartenenti a Classi/Corsi ordinari diverse, possono essere inseriti in Piani Carriera.
2. Attraverso gli insegnamenti proposti dalla SSST le/gli studenti acquisiscono 15 crediti formativi annuali, aggiuntivi ai crediti previsti dai Corsi di Studio ai quali sono iscritte/i.
3. Alle/agli studenti che abbiano completato il curriculum nell'ambito della SSST, abbiano superato una prova finale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico e abbiano conseguito la laurea, triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico, viene rilasciato dalla SSST un Diploma di Alta Qualificazione che, per chi ha completato un ciclo di 5 anni, è equiparato agli effetti di legge al Master di II livello di cui all'art. 3 comma 9 del DM 22 ottobre 2004 n. 270.

Art. 8 (Personale e strutture)

1. Le strutture e il personale necessari al funzionamento della SSST e alla gestione dei servizi sono individuati e assegnati con apposita deliberazione degli organi competenti dell'Ateneo, in conformità al Regolamento generale di organizzazione.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività la SSST si può avvalere:
 - a) di professoresse/i, ricercatori e ricercatrici anche a tempo indeterminato dell'Ateneo, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza.
 - b) di professoresse/i universitarie/i italiane/i e straniere/i;
 - c) di studiose/i, esperte/i di specifiche discipline, con cui può stipulare contratti di diritto privato.



Titolo II (Organi di governo)

Art. 9 (Organi)

1. Sono Organi di Governo della SSST:

- a) la/il Presidente;
- b) il Consiglio della Scuola;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 10 (Presidente)

1. La/il Presidente è nominata/o dalla/dal Rettore/Rettore dell'Università di Torino, sentito il Senato Accademico, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

La/il Presidente:

- a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio della Scuola;
 - b) vigila sulle attività della Scuola;
 - c) designa una/un Vice Presidente, che la/o coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e la/o sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - d) stipula le convenzioni e i contratti di sua competenza;
 - e) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola, sottoponendoli al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza utile;
 - f) limitatamente alle attività svolte all'interno della SSST, assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti;
 - g) propone al Senato Accademico il regolamento didattico della SSST e l'avvio delle procedure per l'emanazione dei bandi di ammissione alla Scuola;
 - h) propone al Senato Accademico il piano triennale di sviluppo delle attività della SSST deliberato dal Consiglio della Scuola e propone al Comitato Scientifico l'offerta formativa annuale;
 - i) attua le deliberazioni del Consiglio della Scuola.
2. La/il Presidente è componente di diritto del Comitato Scientifico.
3. La/il Presidente può delegare proprie funzioni alla/al Vice Presidente o, sentito il parere del Consiglio della Scuola, a una/o o più delle/dei sue/suoi componenti.

Art. 11 (Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola:

- a) ha il governo finanziario, organizzativo e disciplinare della Scuola e delibera sulla relativa gestione;
- b) delibera sul piano triennale di sviluppo della Scuola nei diversi ambiti delle sue attività;
- c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- d) promuove tutte le iniziative necessarie ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro delle/dei laureate/i che abbiano compiuto i loro studi nell'ambito della Scuola;
- e) può proporre, modifiche del Regolamento di funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico:



- f) delibera, su altri regolamenti, fatte salve le competenze del Comitato Scientifico in ordine al Regolamento didattico;
 - g) delibera sulle collaborazioni esterne delle quali la SSST si debba avvalere con le modalità previste dalla legge, per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari;
 - h) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Regolamento e dalle leggi in vigore.
2. Il Consiglio della Scuola esercita tutte le funzioni e i compiti che lo Statuto e i Regolamenti dell'Università di Torino attribuiscono ai Centri di Responsabilità di primo livello.
3. Il Consiglio della Scuola è convocato dalla/dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo delle/dei componenti e comunque almeno due volte in un anno.
4. Le riunioni del Consiglio della Scuola sono valide quando tutte/i le/i componenti siano state/i regolarmente convocate/i, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse partecipino almeno la metà più uno delle/dei componenti. Il Consiglio della Scuola delibera con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti, in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

Art. 12 (Composizione del Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
- a) la/il Presidente della SSST, che lo presiede;
 - b) cinque rappresentanti dell'Università di Torino nominate/i dal Senato Accademico su proposta della/del Rettore/Rettore;
 - c) la Coordinatrice/il Coordinatore del Comitato Scientifico;
 - d) fino ad un massimo di tre componenti esterne/i ai ruoli dell'Ateneo di Torino nominate/i dal Senato Accademico su proposta della Rettore/Rettore;
 - e) due rappresentanti elette/i dalle e dagli studenti iscritte/i alla SSST;
 - f) una/un rappresentante eletta/o dal personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso la SSST;
 - g) la Direttrice Generale/il Direttore Generale dell'Università o una/un sua/o delegata/o, anche permanente.
2. Il Consiglio della Scuola è costituito con Decreto del Rettore e dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta.
3. Il Consiglio della Scuola può esercitare tutte le sue funzioni se almeno i due terzi delle/dei componenti è stata designata.
- Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che la totalità delle/gli aventi diritto di voto siano state/i regolarmente convocate/i, e che di queste/i vi partecipi almeno la maggioranza assoluta.
4. Le/i componenti del Consiglio che per qualunque motivo vengano a cessare sono sostituite/i per la durata del triennio in corso.
5. Una/un componente dello staff di supporto amministrativo partecipa alle riunioni in qualità di Segretaria/o verbalizzante senza diritto di voto.

Art. 13 (Competenze del Comitato Scientifico)



1. Il Comitato Scientifico:

- a) delibera il Regolamento Didattico, sulle modalità di esame e sulle carriere delle/degli allieve/i della Scuola;
 - b) delibera gli incarichi di docenza presso la Scuola, ai sensi dell'art.8 comma 2;
 - c) propone al Consiglio della Scuola le iniziative opportune a migliorare e potenziare l'attività didattica e culturale della Scuola;
 - d) propone al Consiglio della Scuola le azioni utili all'attivazione dell'offerta formativa prevista all'art 5, comma 1, lettera b).
2. Il Comitato Scientifico è convocato dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore/ ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo delle/dei sue/suoi componenti e comunque almeno tre volte in un anno.
3. Il Comitato Scientifico delibera con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatrice/Coordinatore.

Art. 14 (Composizione del Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da:
- a) la/il Presidente della Scuola;
 - b) dieci componenti nominate/i dal Senato Accademico, su proposta della/del Rettrice/Rettore, scelte/i fra il personale docente dell'Università di Torino oppure fra insigni personalità della cultura, di nazionalità italiana o straniera, esterne all'Ateneo;
 - c) due rappresentanti elette/i dalle e dagli studenti, che partecipano con diritto di voto alle deliberazioni, escluse quelle previste al comma 1, lettera b) dell'art. 13.
2. Il Comitato Scientifico è costituito con Decreto della/del Rettrice/Rettore, dura in carica un triennio ed è rinnovabile per una sola volta.
3. In seguito alla nomina delle/dei componenti del Comitato, la/il Presidente della SSST è tenuta/o a convocare entro due mesi il Comitato Scientifico perché esso provveda all'elezione della/del Coordinatrice/Coordinatore.
4. Il Comitato elegge al suo interno, tra la componente docente dell'Università di Torino, una/un Coordinatrice/Coordinatore. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con voti pari alla maggioranza dei due terzi delle/dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice
5. Il Comitato Scientifico può esercitare tutte le sue funzioni anche se alcuni delle/dei componenti (fino ad un massimo di quattro) non sono ancora state/i designate/i.
6. Le/i componenti del Comitato Scientifico che per qualunque motivo vengano a cessare sono sostituite/i per la durata del triennio in corso.

Art. 15 (Nucleo di Valutazione)

1. La funzione di valutare l'attività della SSST è attribuita al Nucleo di Valutazione dell'Università di Torino.

Art. 16 (Esercizio Finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



2. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa e i limiti di spesa seguono quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Torino.

Titolo III (Allievi)

Art. 17 (Posti di allievo)

1. Ogni anno il Consiglio della Scuola, sentito il parere del Comitato Scientifico, determina il numero dei posti da mettere a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi che ne precisano le modalità.
2. I posti vengono attribuiti mediante concorso per esami con prove scritte e orali. Il Concorso è aperto a cittadine/i italiane/i e straniere/i in possesso dei requisiti stabiliti dal bando.

Art. 18 (Commissioni Giudicatrici e prove di esame)

1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi di ammissione sono nominate ogni anno dal Consiglio della Scuola, su proposta del Comitato Scientifico.
2. Le prove dell'esame di ammissione si svolgono ogni anno entro il mese di settembre.

Art. 19 (Obblighi degli allievi)

1. Ogni allieva/o è tenuta/o a frequentare regolarmente gli insegnamenti della SSST previsti dal Regolamento Didattico e quelli previsti dal Corso di Studio cui è iscritta/o.
2. Ogni allieva/o della SSST deve sostenere entro la fine dell'anno accademico di riferimento tutti gli esami degli insegnamenti interni e di quelli esterni previsti nel Regolamento Didattico. Il Comitato Scientifico determina il numero minimo di crediti da acquisire durante ciascun anno accademico.
3. Ogni allieva/o della SSST per tutta la durata del corso di studi a cui è iscritta/o, deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, interni ed esterni alla Scuola, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.
4. Per essere ammessa/o al quarto anno ogni allieva/o della SSST iscritta/o ad un Corso di Laurea di durata triennale, deve aver adempiuto, nei tempi prescritti dal Regolamento Didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea entro la sessione invernale dell'ultimo anno del triennio.
5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici ed il mancato rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo comportano la decadenza dal posto di allieva/o della Scuola.

Art. 20 (Diritti degli allievi)

1. Le/Gli allieve/i della SSST che ne facciano richiesta usufruiscono dell'ospitalità residenziale offerta dalla Scuola, dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie e di un contributo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio della Scuola.
2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalla Regione Piemonte.



Titolo IV (Finanziamenti)

Art. 21 (Finanziamenti)

1. La SSST può disporre dei finanziamenti assegnati annualmente dal MUR e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Può ricevere e disporre di fondi erogati a qualunque titolo da privati o da Enti.

Titolo V (Regolamenti)

Art. 22 (Regolamento Didattico)

Il Regolamento Didattico della SSST, redatto secondo le indicazioni del presente Regolamento, è approvato dal Comitato Scientifico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio della Scuola, a maggioranza assoluta. Il Regolamento, previa approvazione del Senato Accademico, entra in vigore con la sua emanazione da parte della/del Rettrice/Rettore dell'Università di Torino.

Titolo VI (Norme finali e transitorie)

Art. 23 (Entrata in vigore e norme finali)

1. Il presente regolamento è emanato con decreto della/del Rettrice/Rettore ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua emanazione.
 2. Tutti gli Organi della Scuola sono confermati in carica sino al 30 settembre del corrente anno.
 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di Ateneo, alla normativa nazionale e al Decreto Rettorale di istituzione della SSST.
- L'interpretazione del presente regolamento spetta alla/al Presidente della SSST.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

Allegato A

La Scuola di Studi Superiori si articola in due Classi/Corsi Ordinari:

Scienze Umane e Sociali;
Scienze Naturali e Biomediche.

Università degli Studi di Torino

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area didattica – Sezione Offerta Formativa
Mail ordid-apd@unito.it